

I CERCHI CONCENTRICI DELLE LIBERTÀ'

- La **libertà personale** nella sua dimensione
 - **individuale** (art. 13 Cost.)
 - **domiciliare** (art. 14 Cost.)
- I rapporti con le altre libertà e diritti
 - **circolazione** (art. 16 Cost.)
 - **comunicazione** *dal e fuori* dal domicilio (art. 15 Cost.)
 - **riunione** (art. 17 Cost.)
 - **espressione** (art. 21 Cost.)
 - **associazione** (art. 18 Cost.) e **religiosa** (art. 19 Cost.)

- Il rapporto tra libertà personale ex art. 13 Cost. e
 - **libertà di domicilio** come proiezione dell'individuo (art. 14 Cost.)
 - **divieto di prestazioni personali** non imposte per legge (art. 23 Cost.)
 - **divieto di trattamenti sanitari** non obbligati per legge (art. 32.2 Cost.)
 - accertamenti coattivi di ordine medico a fini di indagine (l. 85/2009)

Articolo 13.1 Cost.

“La libertà personale è inviolabile”

- La libertà personale **inviolabile** non perché assoluta o illimitata ma sottratta al potere di revisione costituzionale
- **Soggetto:** diritto spettante a tutti: cittadini, stranieri, apolidi
- Per quanto «inviolabile» la libertà personale non è definita in **Costituzione** se non in relazione ai suoi provvedimenti restrittivi
 - problema importante per le garanzie ex art. 13 Cost.

Libertà personale, domiciliare e di circolazione

Oggetto della libertà personale: le violenze fisiche Articolo 13.2 Cost.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale (...)

- Le coercizioni della libertà **fisica** interna (storico *habeas corpus*: «abbi il tuo corpo»)
 - **detenzione** come privazione della libertà di movimento
 - **ispezione** (con gli occhi): **osservazione e descrizione della persona** (e dei suoi indumenti) per “accertare le TRACCE e gli altri effetti materiali del reato” (art. 244.1 c.p.p.)
 - **perquisizione** (con le mani): **ricerca sulla persona** “quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti il CORPO del reato o cose ad esso pertinenti” (art. 247.1, primo alinea, c.p.p.)

➤ “qualsiasi altra restrizione della libertà personale”

- ✓ arresto in flagranza di reato
- ✓ fermo precautelare per indiziati di reato
- ✓ rilievi segnaletici interni tramite prelievi coattivi a scopo probatorio (sangue, saliva, capelli)
- ✓ trattenimento dello straniero nei Centri di Permanenza e Rimpatrio e suo accompagnamento coattivo alla frontiera

Oggetto della libertà personale: le violenze non fisiche

Art 13.4 Cost.

Sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” non può esercitarsi nessuna “violenza fisica e morale”

- Obblighi che comportano una **degradazione giuridica** della **personalità morale** e **dignità sociale** della persona (art. 3 Cost.) (criterio qualitativo) perché incidono sulla libertà
 - **non fisica** (misure di prevenzione sociale: es. obblighi imposti al sorvegliato speciale, d.a.spo. con obbligo di firma in questura)
 - **morale** impedendogli capacità di autocontrollo (siero della verità, ipnosi, macchina della verità)

LE GARANZIE A TUTELA DELLA LIBERTA' PERSONALE

La riserva di giurisdizione

Articolo 13.2 Cost.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria...

- **Riserva di giurisdizione** = giudice e non più pubblico ministero
 - **motivazione** dell'atto limitativo (artt. 24.1 e 111.6 Cost.)
- **Illegittimità di atti limitativi privati** (art. 600 ss. c.p.)
 - tranne arresto in flagranza di reato con immediata consegna alla polizia giudiziaria (art. 383 c.p.p.)
 - il problema delle misure limitative adottate da genitori o nelle comunità di recupero dei tossicodipendenti

La riserva di legge

Articolo 13.2 Cost.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non (...) nei soli casi e modi previsti dalla legge

- **Riserva di legge statale** (art. 117.2./Cost.) **assoluta** su soli
 - **casi** (reati – presupposti misure di sicurezza)
 - limiti sostanziali alla penalizzazione: tassatività, tipicità e determinatezza della fattispecie penale; personalità della responsabilità penale; atteggiamento soggettivo di dolo o colpa; irretroattività della legge penale; offensività e lesività del reato; ragionevole proporzionalità tra reato e pena; divieto di pene contrarie al senso d'umanità
 - **modi** (codice di procedura penale)

I PROVVEDIMENTI STRAORDINARI E PROVVISORI LIMITATIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE

Articolo 13.3 Cost.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore alla autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi d'ogni effetto

- In deroga alle garanzie, intervento dell'autorità di pubblica sicurezza ulteriormente limitato (riserva di legge assoluta)

- 1) indicazione tassativa per legge dei casi di eccezionale necessità ed urgenza
 - a) **arresto in flagranza di reato** da parte della polizia giudiziaria
 - b) **fermo pre-cautelare di polizia giudiziaria** nei confronti di gravemente indiziato di reato da parte del pubblico ministero o, in subordine, della polizia giudiziaria
- 2) comunicazione entro 48 ore all'autorità giudiziaria e convalida di quest'ultima entro le successive 48 ore

Polizia di sicurezza e polizia giudiziaria

- Benché esercitate da stessi soggetti, vanno distinte le funzioni di
 - **polizia di sicurezza** dirette ad assicurare l'ordine pubblico e a prevenire i reati (art. 1 TULPS) di regola senza poteri coercitivi
 - soggetta ad autorità amministrativa (Min. Interno; Prefetto)
 - **polizia giudiziaria** che persegue i reati già commessi con poteri coercitivi (artt. 55 e 348 c.p.p.)
 - soggetta ad autorità giudiziaria (p.m.: art. 109 Cost.)

L'arresto in flagranza di reato da parte della polizia giudiziaria

- Distinzione tra (art. 382 c.p.p.) flagranza in senso stretto, “quasi flagranza” e “flagranza differita” (arresto differito entro 36 ore in base a documentazione video-fotografica o altri elementi oggettivi da cui emerga che sia autore del fatto: art. 8.1-*ter* l. 401/1989)
- Arresto in flagranza di reato
 - a) obbligatorio** per reato non colposi puniti con ergastolo o pena edittale minima 5-20 anni (art. 380 c.p.p.)
 - b) facoltativo** per reato non colposo (pena massima + 3 anni), colposo (+5 anni); pericolosità del soggetto; lieve entità del fatto (art. 381 c.p.p.)

Il fermo pre-cautelare d'indiziati di delitto

- Disposto dal **P.M.** o, eccezionalmente, da **ufficiali e agenti di polizia giudiziaria**, anche fuori dei casi di flagranza di reato, nei confronti di chi (art. 384.1 c.p.p.)
 - **gravemente indiziato di aver commesso o di aver tentato di commettere un delitto particolarmente grave** o in sé (uso di armi ed esplosivi; terrorismo, anche internazionale; eversione ordine democratico) oppure perché punito severamente (ergastolo; da 2 a 6 anni di reclusione)
 - ...e per cui sussistono specifici elementi che rendono **fondato il pericolo di fuga** (impossibile identificazione a causa ad esempio del possesso di documenti falsi)

Le garanzie procedurali a tutela dell'arrestato o fermato

- Diritto ad essere assistito da un **difensore** fin da tali fasi
- Obbligo di **immediata comunicazione al P.M.** e di messa a sua disposizione dell'inquisito entro 24 ore (art. 386 c.p.p.)
 - gli accertamenti del P.M. ai fini della convalida o no e della richiesta al G.I.P. di misure cautelari coercitive (art. 389 c.p.p.)
 - di regola si evita la detenzione in carcere (art. 558 c.p.p.)
- **Giurisdizionalizzazione** della convalida dell'arresto o del fermo
 - entro le successive 48 ore distinte decisioni del G.I.P. su convalida o no provvedimento e applicazione o no misure cautelari = 4 ipotesi (art. 390 ss. c.p.p.)

LE MISURE CAUTELARI

- Disposte **in via ordinaria** dal **giudice** su richiesta del PM nei confronti di **indagati, imputati** (rinvii a giudizio) o **condannati** (in via non definitiva)
- Adottate in presenza di tre presupposti (art. 291.1 c.p.p.)
 - 1. commissione di gravi reati**
 - 2. gravi indizi di colpevolezza** (art. 273 c.p.p.)
 - 3. ragioni cautelari** (*periculum libertatis*) (art. 274 c.p.p.)
 - prima desunti presuntivamente da obbligo mandato di cattura
 - oggi solo per evitare il concreto e attuale pericolo di
 - inquinamento delle prove
 - fuga dell'imputato
 - reiterazione del reato, commissione "gravi delitti" o finanziamento illecito dei partiti

- Adottate autonomamente, senza riprodurre richieste del p.m. (art. 292..2.c-*bis* c.p.p.), così da rispondere ai principi di
 - **adeguatezza** in relazione alla specifica idoneità a rispondere alle esigenze cautelari nel caso concreto (art. 275.1 c.p.p.)
 - es.: divieto espatrio se il pericolo di fuga è maggiore se la condanna è pesante; obbligo di dimora per evitare pericolo di fuga; arresti domiciliari per recuperare tossicodipendenti (art. 275-*bis* c.p.p.)
 - **proporzionalità** all'entità del fatto ed alla sanzione irrogabile (art. 275.2 c.p.p.)
 - durata massima per legge in relazione alla gravità del reato (art. 303 c.p.p.) in base alla presunzione di non colpevolezza (art. 27.2 Cost.)
 - **gradualità** partendo da quella meno afflittiva (art. 275.3 c.p.p.)
- Adeguatezza, proporzionalità e indizi di colpevolezza sono soggetti a continua verifica da parte del giudice

TIPOLOGIA DELLE MISURE CAUTELARI
Le misure cautelari REALI (art. 280-286 bis c.p.p.)

- **Sequestro conservativo** (artt. 316-320 c.p.p.)
- **Sequestro preventivo** (artt. 321-323 c.p.p.)

Le misure cautelari PERSONALI

1) Misure coercitive (art. 280-286 bis c.p.p.)

- custodiali
- non custodiali

2) Misure interdittive

3) Misure (cautelari) di sicurezza

1. Le misure cautelari personali COERCITIVE

• Non custodiali

- divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.)
- obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.)
- divieto o obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.)
- allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.p.)
- divieto di comunicare o avvicinarsi ai luoghi abitualmente o occasionalmente frequentati dalla vittima di stalking o alle persone a questa affettivamente vicine (art. 282-*ter* c.p.p.)
 - indicazione dettagliata indirizzi

• Custodiali

1. **Arresti domiciliari** (art. 284 c.p.p.) di regola tramite braccialetto elettronico (art. 275-*bis* c.p.p.)
2. **Custodia cautelare in carcere** (art. 285 c.p.p.) **o in luogo di cura** (art. 286 c.p.p.) cui si deve ricorrere «soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata», specie gli arresti domiciliari (art. 275.3-*bis* c.p.p.) secondo gradualità (v. supra)
 - limiti massimi carcerazione preventiva (art. 13.5 Cost. e 303 c.p.p.)
 - vietata per donne incinta, tossicodipendenti, alcolizzati; pene non superiori a 3 anni – tranne eccezioni - o sospese a condizione
 - presunzione assoluta d'adeguatezza per associazioni sovversive, terroristiche e mafiose. **Incostituzionali** invece per: reati a sfondo sessuale (C. cost. 265/2010, 232/2013); omicidio volontario (C. cost. 164/2011); traffico droga (C. cost. 231/2011); sequestro di persona (C. cost. 213/2013)

2. Le misure cautelari personali INTERDITTIVE

- Disposte dal giudice per due mesi, rinnovabili (art. 308.2 c.p.p.)
 - sospensione dall'esercizio della **potestà di genitore** (art. 288 c.p.p.)
 - sospensione dell'esercizio di un **pubblico ufficio o servizio** (art. 289 c.p.p.)
 - divieto temporaneo di esercitare determinate **attività professionali o imprenditoriali** (art. 290 c.p.p.)

3. LE MISURE (cautelari) DI SICUREZZA POST DELICTUM **Art. 25.3 Cost.**

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge

- Disposte dal **giudice** (artt. 13 Cost.; 205.1 c.p.) nei soli casi tassativamente previsti dalla **legge** (art. 206 c.p.)
 - a) non solo **nel corso del procedimento** come **misure cautelari provvisorie**
 - b) ma anche in caso di **sentenza** di condanna o di proscioglimento
 - c) o in sede di **esecuzione** (giudice di sorveglianza: art. 679 c.p.p.)

- Applicate temporaneamente a **soggetto** (art. 202 ss. c.p.)
 - a) per cui sussistono gravi indizi che abbia «commesso **un fatto preveduto dalla legge come reato**» (art. 312-313 c.p.p.)...
 - b) ...dal quale il giudice desume discrezionalmente – senza presunzioni assolute - la sua **pericolosità sociale** perché è probabile che possa commettere nuovi reati (difesa sociale) (artt. 203 ss. c.p. e 31.2 l. 663/1986 c.d. Gozzini)
 - c) nei cui confronti **non sono applicabili altre misure restrittive** per causa di giustificazione, non punibilità o estinzione del reato (art. 312 c.p.) (infermità mentale; minore, tossicodipendente o alcolizzato cronico...)

- Misure di sicurezza **patrimoniali**:
 - a) **cauzione** di buona condotta (art. 237 s. c.p.)
 - b) **confisca** beni serviti o frutto del reato (art. 240 c.p.)
- Misure di sicurezza **personali** limitative della
 - a) **libertà personale** (detentive): assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro; assegnazione o ricovero in casa di cura e di custodia, in riformatorio giudiziario o residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS anziché OPG) (oggi finalmente limitate al reato commesso: art. *1-quater* d.l. 52/2014)
 - b) **libertà di circolazione e di soggiorno** (non detentive): libertà vigilata; divieto di soggiorno; divieto di frequentare osterie e pubblici spacci; espulsione straniero

L'IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI *DE LIBERTATE* **Art. 111.7 Cost.**

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

- **Contro le misure cautelari personali coercitive prese dal P.M. o dal giudice per le indagini preliminari**

- 1) ricorso diretto (*per saltum*) in Cassazione per violazione di legge, la quale decide entro 30 gg. (art. 311.2 c.p.p.)

- 2) Ricorso, anche nel merito, al Tribunale del riesame (c.d. della libertà), istituito presso ogni capoluogo di provincia, che, previo contraddittorio, decide entro 10 gg. con sentenza ricorribile in appello e in Cassazione (art. 309 ss. c.p.p.)

Libertà personale, domiciliare e di circolazione

L'ESTRADIZIONE

Articolo 26 Cost.

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun modo essere ammessa per reati politici.

- salvo i delitti di genocidio (l. cost. 1/1967)
- Estradizione **attiva/passiva** per processare o far scontare ad un cittadino condanna **in Italia/all'estero**
- **Estradizione passiva** su decisione del giudice e Ministro Esteri
 - ammessa solo per fatti considerati reati nel nostro ordinamento (c.d. **doppia incriminazione**) (art. 13 c.p.)
 - vietata per reati puniti all'estero con la pena di morte o con pene o trattamenti inumani, crudeli e degradanti (C. cost. 223/1996 *caso Venezia*)

IL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

(decisione quadro 2002/584/GAI; l. 69/2005)

- **Non più estradizione tra Stati ma riconoscimento reciproco e diretto delle decisioni dei giudici:** il giudice di uno Stato membro emette mandato motivato per l'arresto o la consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà (art. 1.2)
- La procedura passiva
 - a) **richiesta** alla Corte di appello italiana
 - b) esecuzione per fatti previsti dalla legge italiana come reati (c.d. **doppia incriminazione**) tranne reati particolarmente gravi
 - c) obbligo di **audizione** del soggetto di cui è richiesto l'arresto

d) rispetto dei “**principi supremi dell’ordinamento costituzionale** in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo” (art. 1.1)

- rifiuto di consegna in 20 casi, tra cui se il mandato (art. 18) lede il divieto di disuguaglianze ex art. 3 Cost.; viola le libertà di associazione o di stampa; si basa su reati di natura politica (artt. 10.4 e 26.2 Cost.); proviene da Stato che non prevede limiti massimi di carcerazione preventiva; è conseguenza di un processo non equo e giusto; prevede la condanna alla tortura o alla pena di morte (C. cost. 54/1979 (straniero) e 223/1996 (cittadino); cittadino o residente in Italia (C. cost. 227/2010) ivi soggetto all’esecuzione della pena o misura di sicurezza

e) **ricorso in Cassazione** contro la decisione della Corte d’appello

2. LIBERTA' DI DOMICILIO

Articolo 14.1 Cost.

“Il domicilio è inviolabile”

- **Soggetto:** ogni persona fisica o giuridica
 - avente **titolo giuridico?** (no se abusivi: Cass. pen. 2257/1999)
 - conflitti tra **soggetti contitolari dello stesso domicilio** (coniugi, frati, caserma, camera comune)
 - le interferenze pubbliche devono essere mirate
 - le interferenze private risolte per via gerarchia; altrimenti lo *ius prohibendi* prevale sullo *ius admittendi*

Libertà personale, domiciliare e di circolazione

- **Oggetto: libertà nel proprio domicilio di**
 - a) **ammettere** (*ius admittendi*) una o più persone
 - b) **escludere** (*ius prohibendi*) l'accesso altrui, pena reato di violazione di domicilio (ingresso: art. 614 c.p.) o interferenze illecite nella vita privata (riprese: art. 615-*bis* c.p.)
 - domicilio informatico (art. 615-*ter* c.p.)
 - c) **svolgere qualunque attività** (anche se in pubblico vietata)
 - purché lecita: gioco d'azzardo

Libertà di poter **trasferire** il proprio domicilio

La nozione costituzionale di domicilio

- Per quanto «inviolabile» il domicilio **non è definito in Costituzione** se non in relazione ai suoi provvedimenti limitativi: ispezioni, perquisizioni, sequestri
- No nozione **civile** e **fiscale**: sede principale affari e interessi (artt. 43 c.c. e 59 d.p.r. 600/1973)
- Oltre nozione **penale**: abitazione o altro luogo di privata dimora (camera d'albergo, roulotte, camper, tenda) o loro appartenenze (garage, cortile, cantina, stalla) (artt. 614 e 615-*bis* c.p.)

- Domicilio come **proiezione spaziale** della libertà personale: ogni luogo o oggetto di cui si dispone a titolo privato da cui si abbia il diritto di escludere altri: es. stabilimento industriale, circolo, stanza in ufficio o in albergo; bagagliaio (C. cost. 88/1987); auto (senza vetri oscurati): pro C. cost. 88/1987; contra Cass. 10095/2001; 8009/2002); borsa, valigia, trolley, zaino ma se portati addosso = art. 13 Cost. (C. cost. 88/1987)
- **Interpretazione estensiva:**
 - diritto alla riservatezza (art. 615-*bis* c.p.)
 - diritto alla casa (v. anche art. 47.2 Cost.)

I provvedimenti limitativi della libertà di domicilio Articolo 14.2 Cost.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,,,,

- **Ispezioni:** osservazione e descrizione di luoghi e cose (art. 246 c.p.p.) per “accertare le TRACCE e gli effetti materiali del reato” (art. 244 c.p.p.)
- **Perquisizioni domiciliari** (art. 250 c.p.p.) in un determinato luogo alla ricerca del CORPO del reato o di cose ad esso pertinenti o dell'imputato o dell'evaso (art. 247 ss. c.p.p.) ai fini del **sequestro** (art. 252 ss. c.p.p.) o dell'**arresto**

- Altre forme di limitazione perché l'elenco *ex art. 14.2 Cost.* non esaustivo (C. cost. 135/2002)
 - **riprese visive** o **sonore** (art. 266 e 266-*bis* c.p.) di quanto non tendenzialmente visibile dall'esterno o di comportamenti di tipo comunicativo (C. cost. 149/2008)
 - **allontanamento** dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.p.)

Le garanzie costituzionali della libertà di domicilio

Articolo 14.2 Cost.

...se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale

- **Riserva assoluta di legge**
- **Riserva di giurisdizione**
 - **derogabile in casi eccezionali di necessità e urgenza** dall'autorità di pubblica sicurezza a fini di prevenzione dei reati o di indagine preliminare
 - perquisizione e ispezione locali sospetti, edifici o sul posto alla ricerca di armi o droghe; flagranza di reato, evasione, sequestro documentazione
- Atto **motivato** ex art. 111.6 Cost.

Articolo 14.3 Cost.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali

- Solo provvedimenti di carattere ricognitivo (accertamenti e ispezioni anziché perquisizioni o sequestri) – della PA (Prefetto), senza riserva (prima o dopo) di giurisdizione, in base ad apposite leggi speciali per soddisfare interessi generali
 - **motivi di sanità** (controllo alimenti; ispezioni igieniche)
 - **motivi di incolumità pubblica** (locali soggetti ad autorizzazioni)
 - **fini economici** (sicurezza luoghi di lavoro ex art. 41 Cost.)
 - **fini fiscali** (verifiche tributarie)

3. LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO

Differenze tra libertà di circolazione e libertà personale

Articolo 16.1 Cost.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

- Libertà di circolazione e di soggiorno strettamente correlata alla libertà personale, ma vi sono differenze tra artt. 13 e 16 Cost.
 - **soggetto**: persona / cittadini
 - **limiti**: riserva di legge assoluta / relativa-rinforzata
 - **autorità competente**: giudiziaria / amministrativa

- Le diverse tesi in dottrina e giurisprudenza per individuare se un provvedimento incide sulla libertà personale o di circolazione
- Il criterio prevalente: la **coercizione fisica**
 - se presente, incidono sulla libertà personale = giudice (accompagnamento coattivo a frontiera; firma per soggetti a D.A.SPO.)
 - se assente, incidono sulla libertà di circolazione = autorità di pubblica sicurezza (foglio di via; d.a.spo.)

LA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO

Profilo soggettivo

Articolo 16.1 Cost.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale...

- **Soggetto:** tutela costituzionale per i soli cittadini
- La particolare tutela dei cittadini dell'Unione europea di fare ingresso, circolare e soggiornare nel territorio dei suoi Stati specie per attività lavorativa, professionale o imprenditoriale (**diritto di stabilimento**)
 - senza controlli alla frontiera: accordo di Schengen (SIS)
 - limiti per ragioni di sanità, sicurezza pubblica (d.lgs. 30/2007)

Profilo oggettivo

Articolo 16.1 Cost.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche

Articolo 120.2 Cost.

[La Regione] non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni

- Libertà di **circolare** sul territorio nazionale e di **soggiornare** in un certo luogo per il tempo desiderato
 - soggetta talora a obblighi (es. registri alberghi; patente; pedaggi; casco, fermo amministrativo veicolo)
 - diritto sociale ai trasporti pubblici
- Libertà di scegliere il **luogo di lavoro**
 - obblighi di residenza fondati o meno su Costituzione: coniugi (art. 29.2 Cost.); fallito (art. 41 Cost.); dipendente pubblico (art. 97 Cost.)

I limiti alla libertà di circolazione e soggiorno

- **Stabiliti dalla legge “in via generale”**, cioè per tutti in applicazione del principio d’eguaglianza, senza discriminazioni contro singoli (oppositori al fascismo; divieto ragioni politiche) o gruppi sociali (negri, zingari, immigrati)
- **Motivi di sanità o sicurezza di carattere generale** (epidemie, calamità) **o individuale** (socialmente pericoloso; contagiato)
- **Eseguiti dall’autorità amministrativa** (riserva di legge relativa)
 - accerta in concreto i motivi di sanità o sicurezza previsti
 - vi dà esecuzione in riferimento a situazioni individuali (provvedimenti: quarantena, misure di prevenzione) o generali o particolari (DPCM o ordinanze: divieto di accesso e uscita da località infette, di sbarco in caso di epidemia; sgombero edificio pericolante; coprifuoco)

Libertà personale, domiciliare e di circolazione

- **Limiti per motivi di** (riserva di legge rinforzata per contenuto)
 - **sanità** (es. cordone sanitario durante COVID-19)
 - **sicurezza** interpretata in via estensiva: non solo incolumità fisica ma anche “ordinato vivere civile” (C. cost. 2/1956, 126/1962 su misure di prevenzione sociale)
 - ordinanza Prefetto per motivi di sicurezza, di tutela della salute o per esigenze di carattere militare (art. 6.1 cod. strada); divieto o revoca patente (art. 120 d.lgs. 285/1992)
- **Divieto di restrizioni per motivi politici**
 - cessazione effetti dell'unica eccezione prevista dalla XIII disp. trans. fin.: divieto di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale per gli ex Re di casa Savoia, le loro consorti ed i loro discendenti maschi (legge cost. 1/2002)

LE MISURE DI PREVENZIONE ANTE O PRAETER DELICTUM

(d.lgs. 159/20118)

- Disposte, come le misure di sicurezza, contro quanti ritenuti **socialmente pericolosi** a causa di “condotte che non necessariamente costituiscono reato” (C. cost. 275/1996) al fine di prevenirne la commissione o impedirne la prosecuzione

➤ dal Questore

- contro coloro che per la loro condotta o tenore di vita vivano abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose
- “dediti a reati che offendono o mettono in pericoli l’integrità fisica e morale dei minori, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”
- indagati per atti persecutori o di violenza di genere

- **dal giudice**: sovversivi o terroristi (l. 438/2001), neofascisti; particolari associazioni a delinquere; associazioni sovversive; mafiosi o camorriste o simili (ll. 575/1965, 94/2009); ultras violenti (l. 41/2007);

La discussa costituzionalità delle misure preventive

- **Incostituzionali** perché
 - a) non previste espressamente in Costituzione
 - b) basate su pericolosità sociale presunta *ex lege*, in violazione dei principi di tassatività, personalità e non colpevolezza
 - c) disposte dall'autorità di pubblica sicurezza nonostante limitino la libertà personale fisica e morale (degradazione giuridica)

- **Costituzionali** perché (C. cost. 282/2010)
 - a) implicita accettazione del precedente sistema di “prevenzione e sicurezza sociale”, in nome di esigenze di sicurezza pubblica per garantire rapporti sociali ordinati e pacifici
 - b) pericolosità sociale accertata in base ad elementi di fatto
 - c) piuttosto incostituzionalità delle prescrizioni imposte – vivere onestamente, rispettare le leggi – perché ledono tassatività e determinatezza in materia penale (C. cost. 25/2019 dopo C. EDU 23.2.2017 De Tommaso c. Italia)

Le misure di prevenzione PERSONALI

- Spettano al Questore perché limitano la libertà di circolazione
 - a) avviso orale** (ex ammonizione) quale necessario presupposto (C. Stato, III 722/2014)
 - b) foglio di via obbligatorio con ritorno al luogo di residenza**
 - c) divieto accesso manifestazioni sportive (D.A.SPO.)** (art. 6 l. 401/1989; 421/2007)
 - se con obbligo di firma soggetto alla convalida dell'autorità giudiziaria ex art. 13 Cost. (C. cost. 512/2002)
 - ora anche divieto di accesso disposto dal Sindaco a luoghi considerati particolarmente sensibili (art. 9-10 d.l. 14/2017)

- Se in 3 anni – ma almeno dopo 60 gg. - la condotta non cambia e persiste la pericolosità sociale, su richiesta del Questore o, su richiesta sua, del Procuratore della Repubblica o del Procuratore nazionale Antimafia, **il giudice, in udienza pubblica** (C. EDU 13.11.2007 su art. 6.1; C. cost. 93/2010; 80/2011), **dispone una di queste misure di sua competenza perché aventi un contenuto afflittivo lesivo della dignità personale**
 - a) sorveglianza speciale di pubblica sicurezza:** obbligo di non allontanarsi dalla propria dimora senza previo avviso all'autorità locale di p.s.; di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza; di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza previa tempestiva notizia all'autorità locale di p.s. di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni (art. 8.4 d.lgs. 159/2001); di non svolgere propaganda elettorale (art. 67.7 cit.)

- b) divieto di soggiorno** in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o dimora abituale o **obbligo di soggiornarvi**
- ai quali unire l'eventuale ritiro del documento d'espatrio
- Dopo 3 anni dalla cessazione della misura di prevenzione, **possibile riabilitazione, anche su richiesta del soggetto, da parte della Corte di appello**

Le misure di prevenzione REALI O PATRIMONIALI

- Applicate contro beni o denaro che si presumono frutto o reimpiego di attività illecite perché presuntivamente sproporzionati o non giustificati rispetto a reddito dichiarato
 - **sospensione provvisoria** dall'amministrazione dei beni
 - **cauzione**
 - **divieto o revoca autorizzazioni, concessioni, finanziamenti, ecc.**
 - **sequestro** preventivo o nel corso del procedimento
 - **confisca**

LA LIBERTA' D'ESPATRIO

Art. 16.2 Cost.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge

- **Oggetto:** espatrio e rimpatrio, temporaneo o definitivo
- **Diritto soggettivo**, soggetto all'onere del passaporto (l. 185/1967)
- **Limiti:** non motivi di sanità, sicurezza o politici (C. cost. 19/1959) ma adempimento **obblighi di legge**. Diniego o ritiro per motivi
 - familiari (minori o loro genitori)
 - penali (imputati, condannati; soggetti a misura di sicurezza o prevenzione)
 - sicurezza interna o internazionale?